

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 1 settembre 2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 24/2020

DECRETO AGOSTO

(DL 104/2020))

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Il 15 agosto 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 104/2020 ecco le principali novità:

Ulteriore rateizzazione versamenti sospesi al 16/9/2020- COVID 19

È stato previsto che i **versamenti sospesi** in considerazione dell'emergenza sanitaria ad opera degli **articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 (versamenti da marzo a maggio 2020)** possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- **50% delle somme:** in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o, mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
- **restante 50%:** mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Resta salva la possibilità di versare il 100% di quanto dovuto in un'unica soluzione (o in 4 rate mensili di pari importo) al 16 settembre 2020.

Si comunica che, salvo vostra disposizione in merito, lo Studio provvederà all'addebito degli importi (previa comunicazione), in un'unica soluzione al 16 settembre 2020.

Diversamente, qualora preferiate effettuare il versamento con suddivisione al 50% degli importi dovuti, vi verrà applicata una tariffa aggiuntiva di euro 10,00 oltre ad iva. In caso di versamento del restante 50% in forma rateale, la tariffa applicata per la gestione dei versamenti sarà pari ad euro 50,00 oltre ad iva.

Proroga Versamenti acconti 2020

È stata prevista la proroga al 30 aprile 2021 (anziché al 30 novembre 2020) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e IRAP per i soggetti ISA che abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Contributo a fondo perduto esercenti in centri storici con turisti esteri

È stato previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi riferito al **mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato /corrispettivi del mese di giugno 2019.**

L'ammontare del contributo è commisurato alla differenza dei corrispettivi dei suddetti mesi con l'applicazione delle seguenti percentuali:

- 15% per ricavi 2019 non superiori a euro 400.000;
- 10% per ricavi 2019 tra euro 400.000 e 1.000.000;

- 5% per ricavi 2019 superiori a euro 1.000.000.

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

Come previsto per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

- va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

Come sopra evidenziato il contributo in esame **non è cumulabile** con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

Contributo a fondo perduto esercenti attività di ristorazione

Al fine di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** è stato istituito un fondo **finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti Made In Italy**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari**, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle **imprese**:

- in attività al 15/8/2020;
- con codice ATECO prevalente tra i seguenti:
 - 56.10.11 Ristorazione con somministrazione;
 - 56.29.10 Mense;
 - 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo spetta **a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 ed è in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1/1/2019.**

Il contributo sarà erogato mediante:

- il **pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda**, a fronte della **presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati**, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- la corresponsione del **saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento**, che deve essere **effettuato con modalità tracciabile**.

Il contributo:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- non cumulabile con il **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

Salvo che il caso costituisca reato, l'**indebita percezione del contributo** comporta una sanzione pari al doppio del contributo spettante.

Con apposito decreto verranno fornite le modalità e i tempi di richiesta del contributo.

Proroga moratoria finanziamenti

È stato previsto che il termine del 30/9/2020 originariamente previsto dal Decreto "Cura Italia" venga differito al **31/1/2021**:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020; gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31/01/2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31/01/2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 31/01/2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**.

Bonus Canoni di Locazione

Il **credito d'imposta per i canoni di locazione**, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di **giugno**.

Per le **strutture turistico-ricettive** con attività **solo stagionale** il credito d'imposta è previsto anche per il mese di **luglio**.

Per poter usufruire del credito di imposta, è necessario che nel mese di riferimento si abbia avuto una riduzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Vi chiediamo di farci pervenire prova del pagamento unitamente al modulo allegato alla presente circolare.

Esenzione IMU

È stato disposto che **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni

È stata prevista una **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle **partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2020** e riguarda i beni **risultanti dal bilancio al 31/12/2019**.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dall'esercizio successivo** a quello della rivalutazione (**dal 2021**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva **pari al 3%**.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (**dal 2024**), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in un massimo di 3 rate di pari importo** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

Si conferma la possibilità di effettuare la rivalutazione anche solo ai fini civilistici, per la quale non è dovuta alcuna imposta sostitutiva.

Credito di imposta pubblicità nel settore sportivo

È stata prevista per il 2020 a favore delle imprese, professionisti ed enti non commerciali un **credito di imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, verso:

- Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- Società sportive professionistiche;
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto)

L'investimento deve essere di **importo complessivo non inferiore ad euro 10.000,00** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia), almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione (Sono escluse le società sportive e le associazioni che adottano le disposizioni della L. 398/91)

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con sistemi di pagamento tracciati e nel limite massimo complessivo di spesa pari ad euro 90 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di apposita al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.